

dossier

XIX Legislatura

28 luglio 2026

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

D.L. 133/2026 – A.C. 3045



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it –

Dossier n. 747



SERVIZIO STUDI –

Dipartimento Finanze

TEL. 066760-9496 ✉ st_finanze@camera.it -

Progetti di legge n. 647

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26133.docx

INDICE

Articolo 1, commi 1-3 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante</i>).....	3
Articolo 1, commi 4 e 5 (<i>Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus</i>).....	8
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale</i>)	11
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	15
Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>)	18

Articolo 1, commi 1-3
***(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante)***

L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la **riduzione** per un periodo temporaneo, **dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026, delle aliquote di accisa** applicate al **gasolio** e al **biodiesel** impiegati come carburanti. Si evidenzia che il D.M. 27 luglio 2026 ha disposto per i giorni **28 e 29 luglio** la stessa misura di accisa per i suddetti prodotti, a valere sul maggior gettito dell'IVA nel mese di giugno derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento si determina una **riduzione** dell'accisa **per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel di 8,45 centesimi al litro**.

In dettaglio il **comma 1**, in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, **ridetermina in riduzione l'aliquota di accisa sul gasolio** impiegato come carburante, fissandola, per il periodo dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di **532,90 euro per mille litri**, con una **riduzione di 14 centesimi di euro per litro** rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Con il [D.M. 27 luglio 2026](#) (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 172 del 27 luglio 2026) l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante è stata rideterminata per il periodo **dal 28 al 29 luglio 2026** nella stessa misura di **532,90 euro per mille litri**. Al relativo onere, pari a **20,5 milioni di euro**, si provvede mediante le maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di giugno 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile).

Si segnala che la riduzione dell'accisa si riflette anche sulla base imponibile IVA, generando un **ulteriore abbattimento del prezzo finale alla pompa** superiore al mero valore nominale della riduzione dell'accisa. Tale effetto di trascinamento è stimato dal [Governo](#) in un ulteriore risparmio di **3 centesimi al litro** per il periodo compreso tra il 28 luglio e il 6 agosto 2026.

Il **comma 2** ridetermina, in **riduzione**, per lo stesso periodo **dal 30 luglio al 6 agosto**, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e al **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5,

del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata nella misura di **532,90 euro per mille litri**, pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1. Rispetto all'aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la **riduzione è di 8,45 centesimi di euro al litro**.

Il D.Lgs. n. 43 del 2025 (art. 3, comma 4) prevede un'aliquota ridotta (pari a 617,40 euro per mille litri) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e per il **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Si ricorda che per i biodiesel che non rispettino le condizioni indicate dalla citata disciplina europea, per il principio di analogia si applica l'aliquota ordinaria (come ridotta ai sensi della disposizione in commento).

Si evidenziano nella seguente tabella le **riduzioni delle accise sui carburanti**, rispetto alle aliquote vigenti a inizio anno, disposte dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono susseguiti dall'inizio della crisi energetica a causa del conflitto in Medio Oriente.

Sono espone, in particolare, le **riduzioni in centesimi di euro al litro** per la **benzina**, il **gasolio**, il **biocarburante** e **in centesimi di euro al chilo** per il **GPL** rispetto alle aliquote di accise ordinarie vigenti al 1° gennaio 2026.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug..	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 6 ago.
Benzina cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-5	-5	0	0
Gasolio cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-20	-10** -5	0	-14
Biodiesel cent. di euro/1 litro	61,74	0	-14,45	-14,45* 0	-4,45** 0	0	-8,45***
GPL cent. di euro/1 kg	26,777	-10	-10	-2,5	-2,5	0	0

* Riduzione stabilita per il periodo dal 2 al 10 maggio (art. 1, comma 2, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026 per il periodo dall'11 maggio al 22 maggio.

** Riduzione stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione è stata portata a -5 cent. per il gasolio e a zero per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale riduzione decorre dal 30 luglio 2026.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la **riduzione d'accisa sui carburanti** (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) **a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Il decreto citato può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il meccanismo sopra descritto è stato riattivato tramite il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) e utilizzato con successivi decreti ministeriali fino al 30 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti si segnala la [pagina](#) dedicata alla questione sul sito della Camera dei deputati.

Tale meccanismo (**c.d. accisa mobile**) è stato utilizzato anche in occasione delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dai recenti decreti-legge n. 33 del 2026 ([decreto interministeriale del 18 marzo 2026](#)) e n. 42 del 2026 ([decreto interministeriale del 2 aprile 2026](#)). Con il [decreto interministeriale dell'8 maggio 2026](#) le aliquote di accisa rideterminate con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Tale estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel. Il [decreto interministeriale del 5 giugno 2026](#) ha prorogato, in occasione delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 89 del 2026 (successivamente abrogato e le cui disposizioni sono confluite nella legge n. 113 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026), la **riduzione delle aliquote** di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, in considerazione del **maggior gettito** conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026. Anche in questo caso l'estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel.

Nella tabella che segue sono esposte **le aliquote di accisa vigenti nei periodi indicati, come rideterminate dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono succeduti da inizio anno**. Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammontava a 267,77 euro per 1.000 kg. L'aliquota

dell'accisa sul gas naturale per autotrazione ammontava a 0,00331 euro per metro cubo.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug.	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 6 ago.
Benzina €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	622,90	622,90	672,90	672,90
Gasolio €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	472,90	572,90** 622,90	672,90	532,90
Biodiesel €/1.000 l	617,40	617,40	472,90	472,90* 617,40	572,90** 617,40	617,40	532,90***
GPL €/1.000 kg	267,77	167,77	167,77	242,77	242,77	267,77	267,77
Metano € al m³	0,00331	0,00331	0	0	0	0,00331	0,00331

* Il decreto-legge n. 63 del 2026 ha ridotto l'aliquota del biodiesel a 472,9 euro dal 2 al 10 maggio. Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026.

** Aliquota stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale aliquota ridotta è stata portata a 622,90 euro ogni mille litri per il gasolio e a 617,40 euro per mille litri per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale aliquota decorre dal 30 luglio 2026.

Si ricorda che la riduzione delle accise sui prodotti energetici si riflette anche sulle agevolazioni previste per i carburanti la cui aliquota è calcolata in percentuale rispetto all'aliquota normale (ad esempio, come ricordato dalla relazione tecnica, per il gasolio e la benzina impiegati in agricoltura e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Per maggiori dettagli [si veda la Tabella A del D. Lgs. n. 504 del 1995](#)).

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in **83,8 milioni di euro** per l'anno **2026** e in **0,9 milioni** di euro nell'anno **2028**. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 3, alla cui scheda si rinvia.

Nella seguente tabella si riepilogano gli **oneri nell'anno 2026** derivanti della riduzione delle accise disposta dai provvedimenti adottati dal Governo:

<i>(milioni di euro)</i>	
Riduzione delle accise sui carburanti	Oneri anno 2026
<i>Dal 19 marzo al 7 aprile</i>	
D.L. n. 33 del 2026 (art. 2)	417,4
D.M. 18 marzo 2026	27,3
<i>Dall'8 aprile al 1° maggio</i>	
D.L. n. 42 del 2026 (art. 1, c.1, lett. b)	308,0
D.M. 2 aprile 2026	219,6
<i>Dal 2 al 10 maggio</i>	
D.L. n. 63 del 2026 (art. 1)	146,5
<i>Dall'11 al 22 maggio</i>	
D.M. 8 maggio 2026	191,2

Riduzione delle accise sui carburanti	Oneri anno 2026
<i>Dal 23 maggio al 6 giugno</i>	
D.L. n. 89 del 2026 (D.L. n. 63 del 2026, art. 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies)	133,8
<i>Dal 7 giugno al 3 luglio</i>	
D.M. 5 giugno 2026	149,4
<i>Dal 28 al 29 luglio</i>	
D.M. 27 luglio 2026	20,5
<i>Dal 30 luglio al 6 agosto</i>	
D.L. n. 133 del 2026 (art. 1)	83,8
TOTALE	1.697,5

Articolo 1, commi 4 e 5
(Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus)

L'articolo 1, comma 4, conferma la **proroga** per il **mese di luglio 2026** del **credito d'imposta** riconosciuto in favore delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, nonché delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto di persone** e delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**.

Il **comma 5** dispone che alla **copertura finanziaria relativa al maggior onere** (pari a **22 milioni** di euro) si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dal persistente aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l'**articolo 1, comma 4, lettere a) e b)**, reca alcune modifiche alle disposizioni di cui all'**articolo 3, comma 1** (rubricato "**Misure in favore dell'autotrasporto**"), del [decreto-legge n. 33 del 2026](#).

Nello specifico, la **lettera a)**, **modificando il comma 1, primo periodo**, del citato articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, dispone che il **credito d'imposta riconosciuto** in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto di merci e di persone** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**, di cui alla legge n. 218 del 2003, sia commisurato **alla maggiore spesa sostenuta** in ciascuno **dei mesi da marzo a luglio** dell'**anno 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno.

In tal modo, viene disposta la **proroga del credito d'imposta per il mese di luglio 2026** (in origine il credito d'imposta era stato riconosciuto a fronte della maggiore spesa sostenuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 89 del 2026, per il mese di giugno 2026 – rispetto al mese di febbraio del medesimo anno).

Conseguentemente, la **lettera b)**, **modificando il secondo periodo** del medesimo comma 1 dell'articolo 3, stabilisce che il **credito d'imposta de quo** è **concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro** (anziché di 300 milioni di euro) per l'anno 2026.

Per la **copertura finanziaria del maggiore onere** derivante dalle modifiche di cui al **comma 4** (pari a **22 milioni** di euro), il successivo **comma 5** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 3 (si veda la relativa scheda).

• **Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e dei passeggeri con autobus**

L'articolo 3 del [decreto-legge n. 33 del 2026](#) ha introdotto delle misure in favore delle **imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, operanti nel settore dell'**autotrasporto** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si fa altresì riferimento alle imprese che utilizzano il **gasolio commerciale come carburante** e, quindi, che **impiegano il gasolio sui veicoli** (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, **per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli** di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che, ai sensi della citata norma, tale attività può essere esercitata da:

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- 3) **imprese stabilite in altri Stati membri** dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'**esercizio della professione di trasportatore di merci su strada**.

In sede di conversione in legge del [decreto-legge n. 63 del 2026](#) (articolo 1-novies), il **credito d'imposta** *de quo* è stato **esteso** ai seguenti soggetti:

- **imprese** che operano nel settore di **autotrasporto di persone** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovvero: (i) **enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale**; (ii) **imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale**; (iii) **imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale** e (iv) **imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario**;
- **imprese esercenti le attività di trasporto**, di cui alla legge n. 218 del 2003, in materia di **noleggio autobus con conducente** esercitate **con veicoli di classe ambientale euro V e VI**.

Secondo la formulazione dell'articolo 3 previgente alle modifiche in commento (quindi, a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, confermate in sede di conversione in legge dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026) a tali imprese è stato riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato **alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno** ed entro **limite massimo di 300 milioni** di euro per l'anno 2026.

Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, la vigente formulazione dell'articolo 3 dispone che il **credito d'imposta** sia riconosciuto anche per la **maggiore spesa sostenuta nel mese di luglio 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno, mentre il limite massimo di spesa è innalzato da 300 milioni a **322 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, ossia concessi alle imprese), **entro il 31 dicembre 2026**.

La definizione dei **criteri** e delle **modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale** (si veda il [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026).

Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l'**aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda presente nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 33 del 2026, nonché alle schede relative all'articolo 1-ter, commi 1 e 8 e all'articolo 1-novies, presenti nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 63 del 2026.

Articolo 2
(Disposizioni in materia di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

L'**articolo 2** autorizza un ulteriore finanziamento oneroso **fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026** in favore di Acciaierie d'Italia s.p.a. (ADI) in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

L'**articolo 2**, composto da due commi, si inserisce nella sequenza degli interventi finanziari statali volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali, ricostruita nell'apposito [tema](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati. Coerentemente, il preambolo del decreto-legge richiama la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa dei medesimi stabilimenti.

Il riferimento normativo di fondo è l'[articolo 3-bis](#) del decreto-legge n. 180/2025 (legge n. 8/2026), il quale, al comma 1, ha previsto la facoltà di erogare – con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) – un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria sino a un **massimo di 149 milioni** di euro per l'anno 2026, ove la cessione del compendio aziendale a terzi non fosse avvenuta entro il 30 gennaio 2026, subordinandone al comma 3 l'erogazione alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. A tale previsione è stata data attuazione con [decreto ministeriale 26 marzo 2026](#), che ha concesso il finanziamento nell'importo massimo consentito, prevedendone la trasferibilità ad ADI su richiesta dell'organo commissariale.

Sul medesimo articolo 3-bis è successivamente intervenuto il [decreto-legge n. 89/2026](#), il cui articolo 1 aveva inserito un comma 3-bis recante l'autorizzazione a trasferire direttamente ad ADI sino a **ulteriori 100 milioni** di euro per il 2026.

Si ricorda che il decreto-legge n. 89/2026 non è stato convertito: l'articolo 1, comma 2, della [legge n. 113/2026](#) – di conversione del decreto-legge n. 63/2026 – ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base, mentre il relativo contenuto è confluito nell'[articolo 1-bis](#) del D.L. n. 63/2026, introdotto in sede di conversione. Per effetto di tale confluenza, l'articolo 3-bis del D.L. n. 180/2025 risulta oggi integrato non soltanto dal comma 3-bis, ma anche da un comma 3-ter, di nuovo conio, che esclude la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione del comma 3-bis.

Il **comma 1**, primo periodo, autorizza il MIMIT a trasferire direttamente ad ADI s.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società e in una soluzione, sino a **ulteriori 100,5 milioni** di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso. La finalità dichiarata è quella di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso.

Sotto il profilo della tecnica normativa si osserva che la disposizione non è formulata come novella del citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 180/2025 – a differenza sia dell'articolo 1 del decreto-legge n. 89/2026 sia dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63/2026, che, come detto, a quell'articolo hanno aggiunto i commi 3-bis e 3-ter – ma come **previsione autonoma**, che al medesimo articolo rinvia soltanto per un profilo specifico. Ne consegue che la disciplina di un intervento di sostegno unitario nella struttura e nella finalità risulta ripartita fra **due distinte fonti**: *l'aggettivo "ulteriori", riferito ai 100,5 milioni di euro, resta dunque privo di un ancoraggio testuale interno*, dovendo essere riferito per implicito agli importi già autorizzati dai commi 1 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 180/2025.

Il primo periodo del comma 1 àncora la conformità della misura alla [disciplina europea degli aiuti di Stato](#) a “quanto già previsto” dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026, con la quale è stato [autorizzato](#) un prestito di salvataggio in favore di ADI per un importo massimo complessivo di **390 milioni** di euro. Poiché il settore siderurgico è attualmente escluso dall'ambito di applicazione degli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, la Commissione ha valutato la misura direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, tenendo comunque conto dei citati orientamenti. Secondo il comunicato della Commissione, il prestito è remunerato a un tasso di mercato ed è limitato a una durata di sei mesi, al termine della quale l'Italia si è impegnata a

presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione ovvero prove del rimborso.

Gli importi autorizzati dalle disposizioni nazionali che si collegano alla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 risultano, dunque, i seguenti:

- **149** milioni di euro per il 2026, previsti dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del D.L. n. 180/2025 e concessi a Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria con d.m. 26 marzo 2026, al tasso di riferimento fissato al 2,19 per cento per il 2026 maggiorato di 400 punti base;
- **100** milioni di euro per il 2026, previsti dal comma 3-*bis* del medesimo articolo 3-*bis* e destinati al trasferimento diretto ad ADI s.p.a. in amministrazione straordinaria;
- **100,5** milioni di euro per il 2026, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge in esame e parimenti destinati al trasferimento diretto ad ADI S.p.A. in amministrazione straordinaria.

L'importo cumulato, pari a **349,5 milioni** di euro, si collocherebbe entro il massimale di 390 milioni di euro indicato dalla Commissione europea, con un margine residuo di circa 40 milioni di euro.

In proposito si osserva che il comma 1 non riproduce la clausola di subordinazione contenuta nel comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180/2025 – che vietava l'erogazione del prestito prima dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE – né prevede meccanismi di verifica della permanente capienza del massimale autorizzato e del rispetto del limite temporale su cui la decisione si fonda.

Il comma 1, secondo periodo, stabilisce che alla **restituzione** del finanziamento ADI s.p.a. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Il termine è dunque ancorato a due eventi alternativi, con prevalenza di quello che matura per primo, secondo la medesima formulazione già adottata dal comma 3-*bis* del più volte menzionato articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180/2025.

Il comma 1, terzo periodo, dispone infine che si applicano le disposizioni dell'articolo 3-*bis*, [comma 2](#), del decreto-legge n. 180/2025. Tale comma disciplina, da un lato, le **condizioni economiche del finanziamento** – erogazione in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, con applicazione del tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base – e, dall'altro, il **regime della restituzione**, prevista per capitale e interessi

entro sei mesi dall'erogazione e a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione e con priorità rispetto a ogni altro credito diverso da quelli di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali e anche se assistiti da cause legittime di prelazione, in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; è altresì previsto che, in caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla cessione, dell'obbligazione di restituzione risponda in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale.

Il **comma 2** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 e rinvia, per la relativa copertura, all'articolo 3 del decreto-legge in esame. Il comma 3 di tale articolo vi provvede mediante la riduzione di tre autorizzazioni di spesa:

- per **20 milioni** di euro, quella di cui all'[articolo 25, comma 1](#), della legge n. 131/2025, relativa al credito d'imposta in favore delle piccole imprese e delle microimprese avviate nei comuni montani;
- per **51,5 milioni** di euro, quella di cui all'[articolo 1, comma 951](#), della legge n. 234/2021, relativa al [Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico](#);
- per **29 milioni** di euro, quella di cui all'[articolo 42, comma 1](#), del decreto-legge n. 34/2020, relativa al [Fondo per il trasferimento tecnologico](#).

Per l'esame di tali profili si rinvia alla scheda relativa all'articolo 3.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 3 dispone al **comma 1** l'**incremento di 19,9 milioni di euro** delle risorse del **Fondo per interventi strutturali di politica economica per il 2027**. Sono altresì definite al **comma 2** le **coperture finanziarie degli oneri** derivati dalle disposizioni di cui al suddetto **comma 1** e all'**articolo 1**, quantificati in **105,8 milioni** per il **2026**, **19,9 milioni** di euro per il **2027** e **0,9 milioni** di euro per il **2028**. Il **comma 3** individua, infine, la **copertura finanziaria** degli **oneri** rivenienti dall'articolo 2, pari a **100,5 milioni** di euro per il **2026**.

Il **comma 1** stabilisce l'**incremento di 19,9 milioni di euro** per il **2027** del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, decreto-legge n.282 del 2004, il Fondo per interventi strutturali di politica economica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volto alla riduzione della pressione fiscale.

Il **comma 2** individua la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dalle disposizioni in materia di **accisa sul gasolio usato come carburante**, di cui all'articolo 1, e dall'incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

In particolare viene stabilito che ai suddetti oneri, stimati in:

- **105,8 milioni di euro per l'anno 2026** si provvede mediante le **risorse derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato** che alla data del 22 luglio 2026 non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano pertanto **acquisite all'erario (lettera a))**;
- **19,9 milioni di euro per l'anno 2027** si provvede mediante le **maggiori entrate previste** dall'attuazione di quanto disposto in materia di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame (**lettera b))**;
- **0,9 milioni di euro per l'anno 2028**, si provvede mediante riduzione delle risorse stanziare nel medesimo **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria degli oneri** afferenti alle **disposizioni in materia di Ilva S.p.A**, di cui all'articolo 2.

Nello specifico si dispone che ai suddetti oneri, pari a **100,5 milioni** per l'anno **2026**, si provvede:

- Con una **riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani**, di cui all'articolo 25, comma 1, legge n. 131 del 2025. Tale riduzione interessa integralmente le risorse stanziare annualmente a tal fine, essendo il credito d'imposta concesso nel **limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**;

L'articolo 25, legge n. 131 del 2025, riconosce un **contributo sotto forma di credito d'imposta** alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei **comuni montani** e i cui titolari non abbiano compiuto il **41° anno di età**, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti. Il credito d'imposta è concesso nel **limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

- Con la **riduzione di 51,5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa** afferente alla **promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale** nonché alla **ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza**, di cui all'articolo 1, comma 951, legge n. 234 del 2021;

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 951**, legge n. 234 del 2021, al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, demanda ad decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle risorse che - **nell'ambito delle risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico** (cap. 7452, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy) di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 - sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato **Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico** (cap. 7636 MIMIT), che opera per il **potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione**. L'articolo 11-ter, comma 2, decreto-legge n.113 del 2024 ha successivamente previsto che con decreto interministeriale (MIMIT, MEF) siano definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento

tecnologico, sono da destinare alla ricerca clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.

- Con la **riduzione di 29 milioni di euro** dell'autorizzazione di spesa a valere sul **Fondo per il trasferimento tecnologico** relativa alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative.

Articolo 4 ***(Entrata in vigore)***

■ L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore.

In particolare si prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero il 28 luglio 2026.